

TI_GERICHTE 11.2020.139 vom 20. August 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-08-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.139

FR: TI_GERICHTE 11.2020.139 du 20 août 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.139 del 20 agosto 2021

Regeste

Fondazioni: reclamo all'autorità di vigilanza contro azioni, omissioni o decisioni

Erwägungen

E. 2

Al memoriale i ricorrenti accludono copia del testamento lasciato da M_____ E_____, del 26 maggio 1978 (doc. A), il regolamento della fondazione allegato al testamento, del 7 novembre 1978 (doc. B), due estratti del registro di commercio (doc. C e O), una loro lettera del 30 giugno 2019 alla centrale della CO 1 (doc. F), una lettera 8 luglio 2019 dell'ing. _____ all'autorità di vigilanza (doc. G), un formulario per una raccolta di firme (doc. H), una lettera 6 ottobre 2019 di M_____ M_____ i e E_____ C_____ alla cen-trale della CO 1 (doc. I), la pubblicazione avvenuta il 18 settembre 2020 sul FUSC (doc. J), un loro messaggio di posta elettronica del 21 aprili 2020 al direttore della centrale (doc. K), una loro lettera del 4 maggio 2020 al presidente del consiglio di fondazione (doc. L), un estratto del registro fondiario (doc. N) e due articoli della _____, del 10 marzo e del 23 maggio 2020 (doc. P e Q). Alla replica essi uniscono dipoi un albero genealogico (doc. T), copia di vari ritratti dei coniugi E_____ (doc. U) con un manifesto della fondazione (doc. V). Il 7 e il 22 aprile 2021 hanno prodotto un'attestazione dell'ufficio dello stato civile di _____ (doc. V1), due estratti di atti di morte (doc. W e X) e un estratto dal registro della famiglia RI 1 (doc. Y). Nella misura in cui non figurano già nel fascicolo trasmesso a questa Camera dall'autorità di vigilanza, tali documenti sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio che governa la procedura amministrativa (art. 70 cpv. 2 LPAm). Il richiamo dall'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Locarno degli “atti ufficiali di trapasso di proprietà e la cronologia della proprietà del fondo part. n. 1630 RFD _____”, così come il richiamo dall'Ufficio del registro di commercio della copia dell'atto di fondazione del 7 novembre 1978 e del 20 dicembre 1979 non sussidiano per contro ai fini della decisione. Ciò premesso, giova passare senza indugio all'emanazione del giudizio.

E. 3

Nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza ha rammentato anzitutto che un reclamo in materia di fondazioni non è un' actio popularis, sicché il reclamante deve avere un interesse legittimo a procedere, “un interesse puramente personale” non essendo sufficiente. Posto ciò, secondo l'autorità di vigilanza la nozione di “vicinanza particolare”, necessaria per fondare la legittimazione al reclamo, può essere riscontrata in beneficiari o in persone idealmente legate all'attività della fondazione. Se non che, essa ha proseguito, nel caso in esame RI 1 e RI 2 si sono limitati ad affermare di essere eredi legittimi di _____ e M_____ E_____, senza precisare “quale sia la necessaria vicinanza alla fondazione per dimostrare la legittimazione a presentare un reclamo”. Per di più, essa ha

concluso, la fondazione in rassegna non ha beneficiari, “motivo per cui non si intravede come possa sussistere il concetto di vicinanza particolare”. Onde, in definitiva, la non entrata nel merito sul reclamo. 4. RI 1 e RI 2 ribadiscono la loro legittimazione a presentare reclamo all'autorità di vigilanza e, di conseguenza a interporre ricorso a questa Camera, poiché, pur senza essere beneficiari della fondazione, entrambi sono eredi legittimi della fondatrice M_____ E_____. Fanno valere così di poter vantare un particolare legame di vicinanza alla medesima e “sicuramente un interesse a che il patrimonio della stessa sia utilizzato secondo la sua volontà”. RI 2 rileva segnatamente che nel testamento olografo del 26 maggio 1978 lasciato da M_____ E_____, sua madre V_____ L_____ -R_____ risultava beneficiaria di un legato fr. 20 000.– ove non fosse premorta alla testatrice, mentre in caso di premorienza – ciò che è avvenuto – tale somma sarebbe andata alla fondazione. Egli deduce quindi il proprio interesse legittimo dal fatto di non avere impugnato tale legato “in quanto era d'accordo che questi soldi andassero a favore della fondazione costituita dalla sua prozia con uno scopo ben preciso”. Dal canto suo, RI 1 sostiene di avere un particolare legame di vicinanza alla fondazione sulla base della sua parentela con la fondatrice, di cui è pronipote.

E. 5

Trattandosi di vigilanza sulle fondazioni, il Codice civile non prevede un reclamo all'autorità di vigilanza, ma sottopone le fondazioni alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) cui esse appartengono per destinazione (art. 84 cpv. 1 CC). Tanto meno è data un' *actio popularis* (DTF 107 III 391 consid. 4). Per dottrina e giurisprudenza chi ha un interesse degno di protezione è legittimato nondimeno a presentare reclamo all'autorità di vigilanza (*Stiftungsaufsichtsbeschwerde*; *plainte auprès de l'autorité de surveillance*) contro azioni o omissioni della fondazione (DTF 144 III 438 consid. 6.1; Riemer in: *Berner Kommentar* , edizione 2020, n. 117 ad art. 84 CC; Grüniger in: *Basler Kommentar, ZGB I*, 6^a edizione, n. 17 ad art. 84; Vez in: *Commentaire romand, CC I*, Basilea 2010, n. 17 ad art. 84; Meier , *Droit civil suisse, Droit des personnes*, 2^a edizione, pag. 732 n. 1266; Pfister , *La fondation, Ginevra/Zurigo/Basilea 2017*, pag. 291 n. 853). L'autorità di vigilanza deve vegliare infatti a che i beni di una fondazione siano impiegati conformemente alle finalità della medesima (art. 84 cpv. 2 CC) . Un reclamo all'autorità di vigilanza si configura perciò alla stregua di un rimedio giuridico sui generis e conferisce qualità di parte a chiunque abbia un interesse legittimo a procedere, compreso il diritto di ottenere una decisione (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2018 del 10 settembre 2018 consid. 2.1.1 non pubblicato in DTF 144 III 433; Vez , op. cit., n. 17 ad art. 84 CC). È dato quindi – come detto – contro azioni o omissioni di una fondazione, ma anche contro decisioni prese dalla fondazione stessa. Esso si differenzia da una denuncia (*Anzeige*; *dénonciation*), la quale consiste nella facoltà conferita a chiunque, anche sprovvisto di interesse legittimo, di rivolgersi all'autorità di vigilanza; il denunciante però non ha qualità di parte al procedimento e non può esigere che l'autorità di vigilanza dia seguito alla sua segnalazione (I CCA, sentenza inc. 11.2019.32 del 26 febbraio 2019; v. anche Riemer , loc. cit., n. 119 ad art. 84 CC).

E. 6

Nel caso in esame RI 1 e RI 2 hanno presentato reclamo all'autorità di vigilanza perché questa annullasse la vendita della particella n. 1630 RFD di _____ e ripristinasse lo scopo originario della PI 1. Essi rimproveravano al consiglio di fondazione di non rispettare la volontà della fondatrice, di avere deciso la modifica del fine statutario con una modalità

“ingiustificata, ingiustificabile, sproporzionata e quindi non solo inutile ma anche vagamente preoccupante”. Inoltre essi adombrano, vista la composizione dei consigli di fondazione, un possibile conflitto d'interessi tra la PI 1 e la fondazione _____ . In realtà sulle questioni sollevate nel reclamo l'autorità di vigilanza ha già statuito con decisione del 20 dicembre 2019, quando ha autorizzato il nuovo fine della PI 1 “necessario per permettere al consiglio di fondazione di trasferire l'attività museale presso un altro immobile, considerato più confacente e strutturato per la visione e la valorizzazione delle opere della fondazione”. Tale decisione è passata in giudicato, tant'è che la modifica dell'atto di fondazione è stata iscritta nel registro di commercio il 19 febbraio 2020 ed è stata pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio il 24 febbraio successivo. L'indomani, poi, il trapasso di proprietà della particella n. 1630 RFD alla _____ SA è stato iscritto nel registro fondiario. Nelle condizioni descritte v'è da domandarsi se RI 1 e RI 2 non dovessero mettere in discussione tale decisione facendo capo a rimedi giuridici straordinari del diritto amministrativo. Il quesito potrebbe finanche rivelarsi determinante per la proponibilità del reclamo, il quale non è esperibile per rimettere in causa questioni già risolte in via definitiva. Sia come sia, in concreto l'autorità di vigilanza ha ritenuto il reclamo di RI 1 e RI 2 in sé ammissibile, salvo negare ai reclamanti la capacità di agire per carenza di interesse legittimo. Sotto questo profilo conviene quindi esaminare, anche ai fini dell'attuale giudizio, la legittimazione dei ricorrenti. Dovesse questa risultare data, si tornerà sulla ricevibilità del ricorso.

E. 6.1

con rinvii). Non configura un interesse legittimo, ad ogni buon conto, il mero senso di responsabilità personale provata per la causa sostenuta in vita dal fondatore o per il passato personale di lui, quanto meno in caso di fondazioni che non si riferiscano a singoli individui e che non debbano erogare prestazioni in favore di terzi (DTF 144 III 439 consid. 6.1 con rinvii). La legittimazione sussiste così ove si ravvisi una “particolare vicinanza” alla fondazione in rassegna (sentenza del Tribunale federale 9C_823/2011 del 23 marzo 2012 consid. 2.1 con rimando; Riemer, op. cit., n. 118 ad art. 84 CC; Grüniger, op. cit., n. 17 ad art. 84 CC). Nella fattispecie è pacifico che i ricorrenti non sono membri del consiglio di fondazione e nemmeno sono in qualche modo beneficiari della fondazione. Costoro non pretendono neppure di potersi trovare prima o poi in una situazione che consenta loro di ottenere dalla fondazione una prestazione o un altro vantaggio. RI 1 e RI 2 fondano il loro interesse unicamente sulla circostanza di essere eredi fu M_____ E_____. a) A ben vedere la qualità di erede di RI 1 appare dubbia, la di lui nonna materna avendo rinunciato alla successione della sorella. Quanto al fatto di essere erede di un fondatore, ciò non basta – come detto – per essere legittimati a presentare reclamo contro decisioni prese da un consiglio di fondazione. Certo, nella ponderazione dei contrapposti interessi si tiene conto della qualità di erede del reclamante, ma pur senza mostrarsi troppo esigenti o rigorosi occorre una “particolare vicinanza” alla fattispecie, soprattutto in concreto, i ricorrenti non essendo discendenti, bensì lontani parenti della fondatrice. b) Nel caso precipuo, come ha accertato l'autorità di vigilanza, i ricorrenti non sostanziano alcun interesse degno di protezione con riferimento alla loro qualità di agire, tranne valersi del loro statuto di eredi. Essi non pretendono di avere intrattenuto rapporti con la fondatrice né di avere intrattenuto relazioni private o professionali con la corporazione o di essersi impegnati in qualche modo per la medesima. Dagli atti poi nulla si evince. Il desiderio dei ricorrenti di vedere rispettate le ultime volontà di M_____ E_____ appare invero comprensibile, ma un interesse puramente ideale non basta per attestare un intenso

legame o una stretta relazione con la prozia e fondare così un interesse personale. Anche se parenti della fondatrice, i ricorrenti non sono toccati dalla decisione della fondazione in misura e con un'intensità maggiore rispetto agli altri cittadini “_____ o amanti dell'arte” che hanno sottoscritto l'appello consegnato all'autorità di vigilanza il 9 luglio 2019 (doc. H del ricorso). Riconoscere la legittimazione dei ricorrenti in un caso del genere equivarrebbe, né più né meno, ad ammettere un' actio popularis . Né il reclamo all'autorità di vigilanza è dato per far valere eventuali pretese successorie, come sembra addurre RI 2 (v. DTF 144 III 439 consid. 6.1 con rimando alla sentenza del Tribunale federale 5A_828/2008 del 30 marzo 2009 consid. 1.4). E siccome dagli atti non risulta in concreto – come si è visto – una particolare relazione personale dei ricorrenti con la fondatrice né alcun legame oggettivo con la fondazione, la decisione presa dall'autorità di vigilanza, nel senso di non entrare nel merito del reclamo per carenza di interesse legittimo, resiste alla critica. Ne segue che il ricorso vede la sua sorte segnata, senza che occorra interrogarsi oltre sulla proponibilità del reclamo come tale o sulla sua tempestività.

E. 7

Intanto ci si potrebbe domandare se il reclamo di RI 1 e RI 2 fosse tempestivo. Quantunque il diritto delle fondazioni non preveda un termine entro cui presentare reclamo all'autorità di vigilanza, i principi della certezza del diritto e della buona fede (art. 2 CC) impongono un limite temporale, il quale è usualmente di 30 giorni, in analogia con gli art. 75 CC e 50 della legge federale sulla procedura amministrativa (Riemer , loc. cit., n. 122 ad art. 84 CC; Grüniger , op. cit., n. 17 ad art. 84 CC; Baumann Lorant , Die Stiftungsaufsichtsbeschwerde in: SJZ 109/2013 pag. 522; Sprecher , Stiftungsrecht, Zurigo/San Gallo 2017, pag. 120; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_1055/2017 del 21 agosto 2018 consid. 2.1). In concreto la tempestività del reclamo, del 3 giugno 2020, appare a dir poco dubbia, ove si pensi che già il 30 giugno 2019 RI 1 e RI 2 sapevano della decisione presa il 22 febbraio 2019 dal consiglio di fondazione, tanto che si sono rivolti quel giorno a S_____ S_____, direttore della centrale a _____ della CO 1, chiedendo di approfondire gli aspetti giuridici e culturali prima di approvare l'operazione immobiliare e le modifiche all'atto di fondazione (doc. F di ricorso). Essi erano al corrente anche del fatto che le modifiche all'atto di fondazione erano già state approvate. Prova ne sia che in una lettera del 21 aprile 2020 a S_____ S_____ essi accennavano ad articoli di stampa in cui figurava tale notizia (doc. K di appello). Per adesso non è il caso, ad ogni modo, di esaminare oltre la tempestività del reclamo. Conviene attenersi al tema della legittimazione. Sulla tempestività si tornerà – se mai – in seguito.

E. 8

La legittimazione a presentare reclamo all'autorità di vigilanza contro la decisione di una fondazione presuppone un interesse personale determinato a che sia controllata l'attività degli organi di quella fondazione. Dispone di tale interesse chi può trovarsi concretamente almeno una volta in una situazione che gli consenta di ottenere dalla fondazione una prestazione o un altro vantaggio. La legittimazione è riconosciuta pertanto a i beneficiari effettivi o potenziali della fondazione, ma anche ai membri di minoranza del consiglio di fondazione, come pure alla persona del fondatore. Riguardo agli eredi di quest'ultimo, il Tribunale federale ha ricordato che in proposito la ponderazione degli interessi può rivelarsi delicata, evocando un precedente in cui la legittimazione di un erede era stata riconosciuta e un altro in cui essa era stata negata (DTF 144 III 439 consid.

E. 9

Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmM). I ricorrenti rifonderanno inoltre alla PI 1, che ha agito per il tramite di una patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Non si pone invece problema di ripetibili all'autorità di vigilanza, per altro nemmeno richieste.

E. 10

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF). Trattandosi di una causa di natura pecuniaria (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii), il valore litigioso raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno alla PI 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. . – . Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.